

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-4887 del 05/12/2016                                                                                                                                                                                              |
| Oggetto                     | DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - FABBRICATO CASELLO AUTOSTRADALE DI FAENZA SITO IN AUTOSTRADA A14 BO - TA KM 64+507 - FAENZA (RA). |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-5014 del 05/12/2016                                                                                                                                                                                             |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                |
| Dirigente adottante         | ALBERTO REBUCCI                                                                                                                                                                                                                  |

Questo giorno cinque DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – FABBRICATO CASELLO AUTOSTRADALE DI FAENZA SITO IN AUTOSTRADA A14 BO – TA KM 64+507 – FAENZA (RA).

## **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

### **IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

#### **VISTI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 24/10/2016 (pervenuta al protocollo ARPAE in data 09/11/2016, pratica Arpae nr. 32719/2016), dalla società Autostrade per l'Italia s.p.a. (P.IVA 07516911000), avente sede legale a Roma, Viale Bergamini, 50 e dell'impianto in Faenza (RA), autostrada A14 BO-TA km 64+507, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale*, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (Unione della Romagna Faentina) emerge che:

- l'istanza è relativa al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue domestiche in strato superficiale di suolo (autorizzazione rilasciata dall'Unione della Romagna Faentina nr. 41021, del 17/10/2013), originate dai servizi igienici del casello autostradale A14 BO-TA km 64+507 - Faenza, di consistenza inferiore a 50 AE;
- il legale rappresentante della società dichiara nell'istanza AUA che non sono state apportate modifiche quali-quantitative al processo produttivo e agli scarichi delle acque reflue e di non avere apportato modifiche sostanziali alla rete fognante e che è tecnicamente impossibile recapitare i reflui in corpi idrici superficiali;
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 24/10/2016, comunicazione SUAP all'interessato datata 25/11/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 2), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- in riferimento alle verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, si rende necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa (comunicazione Arpae SAC PG 14098, del 14/11/2016). Integrazioni che pervengono dallo SUAP in data 15/11/2016;
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 15012, del 2/12/2016) il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Unione della Romagna Faentina, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della Società Autostrade per L'Italia s.p.a., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico del casello autostradale A14 BO-TA km 64+507 - Faenza, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società Autostrade per l'Italia s.p.a. (P.IVA 07516911000), avente sede legale a Roma, Viale Bergamini, 50 e dell'impianto in Faenza (RA), autostrada A14 BO-TA km 64+507, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strato superficiale di suolo (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede lo SUAP dell'Unione della Romagna Faentina quale soggetto competente in materia ambientale.  
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in strato superficiale di suolo di acque reflue domestiche.  
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
  - 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è di **15 anni**, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che:
  - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE

- SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
  - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
  - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**CONDIZIONI:**

L'insediamento produttivo è il casello autostradale A14 BO – TA km 64 + 507 – Faenza, che origina acque reflue classificate acque reflue domestiche. Tali reflui vengono scaricati in strato superficiale del suolo.

Il numero degli abitanti equivalenti risulta essere di 1, in relazione al numero massimo di addetti dichiarato nell'istanza.

Le acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento sono trattate preventivamente in degrassatori e fosse Imhoff, successivamente scaricate sul suolo mediante un sistema di sub-irrigazione.

La condotta disperdente ha uno sviluppo di mt 2 su unica condotta.

I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della deliberazione della Giunta Regionale nr. 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della deliberazione di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (1 AE ).

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

**PRESCRIZIONI:**

- 1- Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori e fosse imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, devono essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
- 2- Per quanto possibile deve essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.).
- 3- Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico deve essere comunicata al Comune di Faenza e all'ARPAE– Servizio Territoriale di Faenza-Bassa Romagna e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

*Firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**